

Regolamento disciplinante i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi spettanti ai soggetti privati danneggiati dall'evento sismico del 9 Settembre 1998

art.2 comma 1 della Legge 13 Luglio 1999, n° 226 art.4 comma 7 della Legge 30 Marzo 1998, n° 61

Art.1 (Finalità ed ambito di applicazione)

- 1. Il presente Regolamento, è adottato dalla Regione Campania per dare attuazione a quanto previsto dall'art.2, comma 1°, del D.L. 13 maggio 1999 n° 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999 n° 226, di seguito indicata "L. 226/99", e dall'art. art.4 comma 7 della Legge 30 Marzo 1998, n° 61, di seguito indicata "L.61/98", e disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione, da parte dei Comuni colpiti dall' evento sismico del 9 Settembre 1998, dei contributi di cui all'art. 2 della succitata L.226/99.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione limitatamente agli edifici di cui all'art.13 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n. 3028.

Art.2 (Interventi ammissibili e limiti massimi di contributo)

- 1. Per gli edifici danneggiati dall' evento sismico del 9 Settembre 1998, gli interventi di riparazione e di ricostruzione ammissibili ai contributi previsti dall'art.2 della legge 226/99 e dall'art.4 della legge n° 61/98 sono quelli individuati nelle "Direttive Tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati nei territori delle Regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma del 9 settembre 1998", approvate secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della Legge 61/98.
- 2. I contributi massimi concedibili, in relazione ai diversi livelli di danno e di vulnerabilità degli edifici, ed i coefficienti di maggiorazione degli stessi sono quelli indicati nella "Determinazione dei parametri tecnico economici per la definizione del costo degli interventi ammessi a contributo pubblico", approvata secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della Legge 61/98.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e dei "Parametri tecnico economici" di cui al precedente comma 2, il costo delle strutture, cui fa riferimento l'art.4, comma 1, della L. 61/98, è comprensivo del costo delle opere di finitura e di impiantistica strettamente connesse all'esecuzione degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.

Art.3 (Soggetti beneficiari)

- 1. I contributi, previsti dall'art. 2 della L. 226/99 e dall'art. 4 della L. 61/98, sono concessi ai soggetti che, alla data del 9 Settembre 1998, risultavano titolari del diritto di proprietà sugli immobili indicati all'art.13 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n. 3028.
- 2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della Legge 226/99 e dall'art. 13 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n. 3028., i contributi di cui al precedente comma sono concessi per gli edifici nei quali ricadono unità immobiliari oggetto di Ordinanze

- sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale emesse a seguito del sisma del 9 Settembre 1998.
- 3. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono concessi, altresì, ai soggetti che, alla data degli eventi calamitosi, risultavano titolari del diritto di usufrutto o di diritti reali di garanzia, qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non provvedano a richiederli.
- 4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente comma 1, sono equiparati ai titolari del diritto di proprietà coloro che occupavano l'immobile alle date anzidette e dimostrino, con atto rotorio o con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resi nelle forme di legge, il possesso non violento né clandestino dell'immobile medesimo alle date predette. E', comunque, fatto salvo il diritto di proprietà. Per una stessa unità immobiliare il contributo riconosciuto al possessore non può essere concesso al proprietario.
- 5. I contributi di cui ai precedenti commi sono, infine, concessi al discendente o all'ascendente in linea retta dell'avente diritto, il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resi nelle forme di legge, che, alle date degli eventi calamitosi, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare.
- 6. L'erede del soggetto avente diritto ai contributi, deceduto successivamente agli eventi calamitosi, ha titolo ai contributi medesimi nei limiti dell'ammontare spettante al dante causa.
- 7. Nei casi indicati nei precedenti commi 5 e 6, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato, rispettivamente, all'avente diritto o al dante causa.
- 8. Il beneficiario del contributo, che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dal coniuge, dai parenti o affini entro il quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
- 9. Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3 undecies, della legge 226/99, ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente Regolamento, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, nonché l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le succitate alienazioni si siano perfezionate prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione.
- 10.L'abitazione principale, per la cui ricostruzione o riparazione competono all'avente diritto i contributi previsti dall'art. 4, comma 5, della L. 61/98, è quella che lo stesso, alla data degli eventi calamitosi, occupava stabilmente con il proprio nucleo familiare. I redditi cui occorre fare riferimento, ai fini della determinazione dei contributi spettanti, sono quelli risultanti dalla prescritta dichiarazione relativa all'anno di imposta 1997. Fatto salvo quanto previsto nelle "Linee guida per la progettazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici ed ambientali ",adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett a) della Legge 61/98, il livello

delle rifiniture e degli impianti interni, ammissibile alle provvidenze di cui trattasi, è quello previsto per l'edilizia economica e popolare.

11.In attuazione di quanto disposto dall'art.2, comma 50, della L. 23 dicembre 1996 n° 662, la concessione dei contributi previsti rel presente Regolamento è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati realizzati abusivamente in zone alluvionali. La concessione dei succitati contributi è esclusa, altresì, per gli immobili edificati in zone sismiche senza il rispetto delle norme sismiche vigenti al momento della costruzione e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.4 (Presentazione delle domande)

- 1. Le domande finalizzate ad otterere i contributi previsti dall'art. 4 della L. 61/98 sono inoltrate, a cura dei soggetti individuati nel precedente art. 3, al Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale per danni conseguenti al sisma del 9 Settembre 1998 e di sopralluogo da parte dell'unità operativa di cui all'art.3 dell'Ordinanza del ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n. 3028., a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale Regionale. Il succitato termine può essere prorogato, per non più di ulteriori 30 giorni, dalla Giunta Regionale con propria deliberazione. I Comuni e la Regione Campania provvedono alla divulgazione del termine anzidetto e delle sue eventuali proroghe, anche mediante avvisi sui quotidiani a diffusione locale.
- 2. Le domande di cui al precedente comma 1 sono corredate da una perizia, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, contenente:
 - a) la dichiarazione del nesso di causalità, totale o parziale, tra il danno e l'evento calamitoso;
 - b) la planimetria dello stato di fatto preesistente all'evento calamitoso;
 - c) la indicazione del presumibile livello di "costo base", così come definito nelle "Direttive Tecniche" e nei "Parametri tecnico economici" di cui al precedente art. 2:
 - d) la indicazione della destinazione d'uso alla data dell'evento calamitoso;
 - e) la valutazione provvisoria del contributo massimo concedibile;
 - f) la valutazione provvisoria del rapporto di cui al successivo art. 5, comma 4;
 - g) la indicazione dei contributi eventualmente ottenuti o richiesti in base alla legge 14 maggio 1981 n° 219 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - h) copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio
- 3. Il richiedente, qualora intenda usufruire del contributo previsto dall'art. 4, comma 5, della L. 61/98 per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, allega alla domanda un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resi nelle forme di legge, attestante che, alla data degli eventi calamitosi, occupava stabilmente ed abitualmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare.

- 4. Il contributo previsto dall'art. 4, comma 5, della L.61/98 può essere riconosciuto, oltre che nell'ipotesi contemplata dal precedente comma 3 e purché non l'abbia locata, qualora alla data degli eventi calamitosi il richiedente non occupava l'unità immobiliare:
 - i) per documentati motivi di salute;
 - j) perché emigrato all'estero per ragioni di lavoro, purché risulti iscritto all'AIRE;
 - k) per effetto di una ordinanza sindacale di sgombero, intervenuta prima dell'evento calamitoso, che lo abbia costretto ad una sistemazione precaria, ovvero a locare un altro alloggio.
- 5. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel precedente comma 4, il richiedente ne fa espressa menzione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3.
- 6. Qualora nell'edificio o nell'unità minima di intervento siano ub icate unità immobiliari che si appartengono a più soggetti aventi titolo a richiedere i contributi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio ove esistente, oppure, nel caso in cui il condominio non sia stato formalmente costituito, dal condomino all'uopo incaricato. In tali ipotesi, i condomini devono, comunque, produrre gli atti notori o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio previsti nei precedenti commi 3 e5.
- 7. In caso di comproprietà la domanda può essere inoltrata dal comproprietario che, alla data degli eventi calamitosi, occupava l'unità immobiliare. A quest'ultimo sono riconosciute le provvidenze di cui all'art. 4, comma 5, della L. 61/98, fermo restando il diritto degli altri comproprietari sul bene oggetto di contributo, ai quali fa carico "pro quota" l'eventuale accollo di spesa.
- 8. Nelle domande, ovvero nelle perizie di cui al precedente comma 2, sono precisati, altresì, con riferimento alla data della domanda:
- a) il numero dei componenti del o dei nuclei familiari interessati, ivi compresi quelli di eventuali locatari, affittuari, mezzadri e coloni;
- b) l'eventuale presenza nei nuclei anzidetti di persone di età superiore ai 65 anni e o di bambini di età fino a 5 anni e o di persone dichiarate disabili in base alla legislazione vigente in materia;
- c) gli estremi della eventuale ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale, emessa a seguito degli eventi calamitosi e non revocata;
- d) ogni altra notizia ritenuta utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al successivo art. 5.
- 9. Gli aventi diritto ai contributi previsti dall'art.4, comma 5°, della L.61/98, al fine di dimostrare la propria titolarità, allegano alle perizie di cui al successivo art.8 copia autentica delle dichiarazioni dei redditi prodotte dai componenti il nucleo familiare per l'anno d'imposta 1997.
- 10. Ai fini della determinazione dei contributi di cui al presente Regolamento, la superficie di riferimento è quella "utile", dovendosi intendere come tale la superficie di pavimento delle unità immobiliari, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. Ai medesimi fini innanzi indicati, la superficie dell'abitazione è costituita dalla sommatoria della superficie utile abitabile, della superficie non residenziale e della superficie per parcheggi coperti, dovendosi intendere:

- a) come superficie non residenziale quella delle pertinenze degli alloggi (quali logge, balconi, cantine e soffitte) e la quota parte di quella delle pertinenze dell'organismo edilizio (quali androne di ingresso, scale comuni, porticati liberi, centrali termiche ed altri locali di eventuale uso comune);
- b) come superficie per parcheggi coperti quella, anche in quota parte, dell'autorimessa o dei posti macchina coperti dell'organismo edilizio, comprensiva degli spazi di manovra coperti.

Art. 5 (Graduatoria degli aventi diritto)

- 1. I Comuni, sulla base delle domande prodotte in base al precedente art.4, con deliberazione consiliare adottata entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato per il loro inoltro, definiscono la graduatoria degli edifici distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso.
- 2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente comma i Comuni riconoscono, in ordine successivo, le priorità di seguito specificate:
 - a. abitazioni principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, totale o parziale, emessa in conseguenza dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 non revocata e per le quali le schede di cui all'art. 13 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n.3028, riportano un totale nesso di casualità tra l'evento sismico suddetto ed i danni riscontrati:
 - b. unità immobiliari adibite ad attività produttiva, in corso alla data degli eventi calamitosi, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa in conseguenza dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 non revocata e per le quali le schede di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n.3028 riportano un totale nesso di casualità tra l'evento sismico suddetto e i danni riscontrati;
 - c. unità immobiliari ad uso abitativo, non occupate alla data degli eventi calamitosi in modo stabile, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa in conseguenza dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 non revocata e per le quali le schede di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n.3028 riportano un totale nesso di casualità tra l'evento sismico suddetto e i danni riscontrati ;
 - d. unità immobiliari ad uso non abitativo, diverse da quelle di cui alla precedente lett. b), oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa in conseguenza dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 non revocata e per le quali le schede di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n.3028 riportano un totale nesso di casualità tra l'evento sismico suddetto e i danni riscontrati;
 - e. abitazioni principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, totale o parziale, emessa in conseguenza dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 non revocata e per le quali le schede di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n.3028 riportano un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico suddetto;
 - f. unità immobiliari adibite ad attività produttive oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, totale o parziale, emessa in conseguenza dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 non revocata e per le quali le schede di cui all'art. 13

- dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n.3028 riportano un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico suddetto;
- g. unità immobiliari ad uso abitativo non occupate alla data dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, totale o parziale, emessa in conseguenza dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 non revocata e per le quali le schede di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n.3028 riportano un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico suddetto;
- h. unità immobiliari ad uso non abitativo, diverse da quelle di cui alla precedente lettera f) oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, totale o parziale, emessa in conseguenza dell'evento sismico del 9 Settembre 1998 non revocata e per le quali le schede di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile 18 Dicembre 1999, n.3028 riportano un nesso di causalità dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico suddetto;
- 3. I Comuni, sempre ai fini della formazione della succitata graduatoria, attribuiscono per ciascun edificio distrutto o danneggiato dall'evento calamitoso, i punteggi di seguito indicati:
 - A. punti 4 per ogni componente del nucleo familiare che, alla data dell'evento sismico del 9 Settembre 1998, occupava stabilmente le abitazioni di cui al precedente comma 2, lett. a);
 - B. punti 2 per ogni addetto, ivi compreso il titolare ed i componenti dell'azienda familiare, che, alla data dell'evento sismico del 9 Settembre 1998, operava con un rapporto di lavoro stabile e continuativo nelle unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. b);
 - C. punti 1 per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. c);
 - D. punti 0,2 per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. d);
 - E. punti 2 per ogni componente del nucleo familiare che, alla data dell'evento sismico del 9 Settembre 1998, occupava stabilmente le abitazioni di cui al precedente comma 2, lett. e);
 - F. punti 1 per ogni addetto, ivi compreso il titolare ed i componenti dell'azienda familiare, che, alla data dell'evento sismico del 9 Settembre 1998, operava con un rapporto di lavoro stabile e continuativo nelle unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. f);
 - G. punti 0.5 per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. g);
 - H. punti 0,1 per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, lett. h);
- 4. L'inserimento degli edifici distrutti o danneggiati nella graduatoria di cui al precedente comma 1 viene effettuata dal Comune in funzione del rapporto tra il punteggio complessivo spettante a ciascuno di essi, attribuito sulla base di quanto previsto dal precedente comma 3, ed il numero delle unità immobiliari comprese nell'edificio medesimo.
- 5. Qualora permanga l'identità dei rapporti, la priorità viene attribuita sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui al precedente art. 4.

Art. 6 (Approvazione della graduatoria definitiva)

- 1. Le deliberazioni consiliari, con le quali sono formulate le graduatorie di cui al precedente art. 5, vengono affisse all'Albo Pretorio dei Comuni per 10 giorni.
- 2. Nei successivi 10 giorni, i soggetti interessati possono proporre ai Comuni rilievi e osservazioni, producendo la documentazione integrativa eventualmente occorrente.
- 3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, i Comuni, con deliberazione consiliare, si pronunciano sulle osservazioni e sui rilievi anzidetti, procedendo, altresì, all'approvazione delle graduatorie definitive degli edifici.
- 4. Le deliberazioni consiliari di cui al precedente comma 3, subito dopo l'adozione, sono trasmesse alla Regione, complete della previsione, per ciascun edificio, del contributo massimo concedibile.

Art.7 (Attività della Regione)

- 1. La Regione, entro 20 giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al precedente art. 6, comma 3, provvede con deliberazione di Giunta alla ripartizione dei fondi disponibili tra i comuni interessati, dando priorità agli edifici nei quali sono ubicate le unità immobiliari di cui al precedente art.5, comma 2,lett.a) e b).
- 2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, aggiuntive rispetto a quelle ripartite con la deliberazione di cui al precedente comma 1, la Regione provvede ad approvare un nuovo piano di assegnazione.
- 3. Con le deliberazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2, la Regione stabilisce altresì le modalità di effettivo accredito ai Comuni interessati dei fondi loro assegnati.

Art. 8 (Presentazione dei progetti)

- 1. I Comuni, sulla base delle risultanze delle graduatorie definitive di cui al precedente art. 6 e dei fondi loro assegnati, provvedono, entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale delle deliberazioni di cui al precedente art.7, ad individuare gli aventi titolo alla concessione prioritaria dei contributi.
- 2. Gli elenchi degli aventi titolo al finanziamento prioritario sono affissi agli Albi Pretori dei Comuni e sono trasmessi, in copia conforme, alle Regioni con l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo.
- 3. Entro 10 giorni dall'affissione all'Albo dei succitati elenchi, i Comuni comunicano agli interessati il loro diritto al finanziamento prioritario, assegnando agli stessi, a pena di decadenza, un termine non superiore a 150 giorni per la presentazione, in triplice copia, dei progetti redatti secondo le specifiche competenze professionali e sottoscritte da un tecnico abilitato.

- 4. Le perizie di cui al precedente comma 3, sottoscritte altresì dal richiedente in segno di approvazione, comprendono:
 - a) gli elaborati progettuali individuati nelle "Direttive Tecniche" di cui al precedente art. 2, comma 1, e nelle "Linee guida" di cui al precedente art. 3, comma 10, redatti conformemente a quanto nelle stesse indicato;
 - b) la determinazione dei contributi spettanti, calcolati secondo quanto stabilito nei "Parametri tecnico-economici" di cui al precedente art. 2, comma 2;
 - c) una dichiarazione del progettista attestante che:
 - i prezzi utilizzati sono conformi a quelli del prezzario regionale vigente;
 - l'intervento previsto è conforme alle succitate "Direttive Tecniche" e "Linee guida";
 - il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio è stato calcolato conformemente alle "Direttive Tecniche" anzidette;
 - la realizzazione dell'intervento proposto è idonea a conseguire l'agibilità e la sicurezza statica dell'edificio.
- 5. I progetti di cui al precedente comma 4 sono corredate, altresì, da una dichiarazione con la quale i richiedenti si impegnano ad accollarsi il costo dell'intervento per la quota non coperta da contributo.
- 6. Il termine di 150 giorni, indicato nel precedente comma 3, può essere prorogato dal Comune, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, soltanto nel caso in cui sussistano oggettivi impedimenti di carattere urbanistico o geologico.
- 7. Nell'ipotesi di cui al precedente art.4, comma 6, il richiedente allega alla perizia il verbale dell'assemblea nella quale i condomini hanno provveduto all'approvazione della perizia medesima. Le deliberazioni condominiali, a tal fine, sono valide se approvate dalla maggioranza di cui all'art.1136, comma 2, del Codice Civile. Detta maggioranza è, altresì, richiesta per tutte le deliberazioni condominiali inerenti all'opera di ricostruzione o di riparazione.

Art. 9 (Autorizzazione all'inizio dei lavori e concessione dei contributi)

- 1. I Comuni, sulla base dell'istruttoria effettuata dai propri uffici in base all'ordine cronologico di presentazione delle perizie di cui al precedente art.8, ne verificano entro 60 giorni la completezza sotto il profilo tecnico e sotto il profilo amministrativo, richiedendo agli interessati le integrazioni eventualmente occorrenti.
- 2. I Comuni, in caso di esito favorevole dell'istruttoria di cui al precedente comma 1 e dopo avere acquisito, ove istituita, il parere della commissione edilizia, nonché, anche mediante conferenze di servizio indette ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 61/98, le autorizzazioni, i pareri ed i nulla-osta, eventualmente occorrenti, di competenza di altre amministrazioni, con un unico provvedimento:
 - a) autorizzano i lavori oggetto della perizia favorevolmente esaminata;
 - b) assegnano il contributo calcolato sulla base della documentazione prodotta, con riserva di liquidarne a consuntivo, sulla scorta degli atti di contabilità finale, il preciso ammontare, nei limiti di quello assegnato.

- 3. I provvedimenti di cui al precedente comma 2 sono formati in duplice esemplare, di cui uno viene conservato dal Segretario Comunale e rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.
- 4. Per quanto concerne il deposito dei calcoli statici si applicano le disposizioni vigenti in materia.
- 5. I provvedimenti di cui al precedente comma 3 sono emessi nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi del precedente art. 7.

Art. 10 (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori)

- 1. Con i provvedimenti di cui al precedente art.9, comma 3, i Comuni fissano, a pena di decadenza, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento anzidetto.
- 3. Il termine per l'ultimazione dei lavori non può essere superiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento anzidetto.
- 4. Il Sindaco, tenendo conto della complessità degli interventi e delle eventuali varianti apportate in corso d'opera, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, di eventuali problemi d'ordine geologico, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, può determinare nuovi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, senza che ciò comporti il diritto all'aggiornamento dei costi unitari.
- 5. I soggetti destinatari di un contributo finalizzato al solo recupero primario, così come definito nelle "Direttive Tecniche" e nei "Parametri tecnico-economici" di cui al precedente art.2, non sono tenuti alla esecuzione, nei termini di cui ai precedenti commi, degli ulteriori lavori finalizzati alla realizzazione delle rifiniture e degli impianti interni.
- 6. Le perizie di variante e suppletive sono ammesse a finanziamento sino a concorrenza del contributo massimo ammissibile. I Comuni provvedono agli adempimenti di cui al precedente art.9 entro 30 giorni, decorrenti da quello di presentazione delle succitate perizie.
- 7. Per quanto concerne la tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
- 8. In caso di inutile decorso dei termini fissati per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, e di conseguente dichiarazione di decadenza del contributo assegnato, le somme eventualmente erogate sono restituite maggiorate degli interessi legali.
- 9. Conformemente a quanto disposto dall'art.14, comma 9, della L.61/98, gli interventi di ricostruzione o di ripristino con miglioramento sismico, eseguiti dai privati, non sono

assoggettati agli obblighi previsti dalla legge 11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 (Erogazione dei contributi)

- 1. I contributi sono erogati dai Comuni con le modalità di seguito specificate:
 - a) in ragione del 10% all'inizio dei lavori, accertato dai competenti uffici;
 - b) in ragione dell'80% sulla base di stati d'avanzamento, corredati da copia delle prescritte fatture autenticate nelle forme di legge;
 - c) in ragione del saldo dopo l'ultimazione dei lavori e la presentazione della documentazione di cui al successivo comma 2.
- 2. Ai fini della erogazione del saldo del contributo spettante, deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) stato finale dei lavori, corredato di copia delle prescritte fatture autenticate nelle forme di legge;
 - b) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, in caso di lavori di importo uguale o superiore ad 1 miliardo di lire;
 - c) certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, in caso di lavori di importo inferiore ad 1 miliardo di lire;
 - d) certificati liberatori rilasciati, secondo quanto disposto dall'art.14, comma 12, della L.61/98, dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi cui sono tenute le imprese esecutrici, ivi comprese quelle subappaltatrici.
- 3. La quota di saldo di cui al precedente comma 1, lett. c), costituisce "ritenuta di garanzia" ai sensi di quanto disposto dal citato art. 14, comma 12, della L. 61/98.
- 4. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile di cui al precedente comma 2 viene effettuato dai Comuni, a mezzo dei propri uffici, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale.
- 5. Non è consentita la esecuzione dei lavori in economia.

Art. 12 (Ricostruzione fuori sito)

- 1. La ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto degli eventi calamitosi avviene nell'ambito dell'insediamento preesistente. Qualora vi ostino documentate ragioni di carattere geologico o urbanistico verificate dai competenti uffici comunali, i soggetti aventi titolo possono utilizzare il contributo loro spettante:
 - a) per effettuare la ricostruzione in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le prescrizioni previste dalla strumentazione urbanistica vigente;
 - b) per l'acquisto di un alloggio nell'ambito dello stesso comune.
- 2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 le aree di sedime, eccettuate quelle localizzate nelle zone agricole, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune ed i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono su quello ricostruito o acquistato in altro sito.

- 3. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. b), la somma corrispondente al contributo, vincolata a favore del venditore, viene erogata in un'unica soluzione previo inoltro di copia autentica dell'atto di compravendita.
- 4. Conformemente a quanto stabilito dall'art.5, comma 2, della L. 61/98, per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche il contributo spettante all'avente diritto comprende, oltre all'adeguamento igienico-sanitario, il costo di nuova costruzione delle stalle, come definito nei "Parametri tecnico economici" di cui al precedente art. 2, comma 2, qualora la loro delocalizzazione sia prescritta dalla norme vigenti.

Art. 13 (Delega ai Comuni)

- 1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al presente Regolamento possono delegare al Comune, nel cui territorio ricade l'edificio, la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli occorrenti lavori. In tal caso, non si applica il termine di cui al precedente art.8, comma 3, ed il Comune delegato subentra nei diritti dei soggetti deleganti.
- 2. In considerazione della valenza sociale dell'opera di ricostruzione, la delega di cui al precedente comma 1 s'intende conferita anche nell'interesse del mandatario e non può, pertanto, essere successivamente revocata, in tutto o in parte, senza l'espresso consenso del Comune che va, in ogni caso, tenuto indenne dagli oneri sostenuti per conto dei deleganti.
- 3. Conformemente a quanto disposto dall'art.14, comma 2, della L.61/98, i Comuni delegati possono affidare direttamente l'incarico di progettazione degli interventi a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila Euro, IVA esclusa.
- 4. In attuazione di quanto stabilito dall'art.14, comma 3, della L.61/98, al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi delegati, il tecnico incaricato dal Comune redige soltanto il progetto definitivo e quello esecutivo, come definiti dall'art.16, commi 4 e 5, della L.11 febbraio 1994 n° 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consentano, è sufficiente la sola redazione del progetto esecutivo, come innanzi definito.
- 5. I Comuni delegati, per l'appalto dei lavori, applicano le disposizioni contenute nell'art.14, commi 4, 5, 7 e 8, della L.61/98.
- 6. La Regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.14, comma 6, della L.61/98, determina in via preventiva, con deliberazione di Giunta, i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentito il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche che si pronuncia entro 15 giorni.

Art. 14 (Limiti alla cumulabilità dei contributi)

- 1. Le provvidenze di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.
- 2. Dalle provvidenze innanzi indicate si detraggono le somme eventualmente percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dall'evento calamitoso. Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui all'art.6, comma 1, della L. 61/98.
- 3. I contributi, eventualmente percepiti in conseguenza dei provvedimenti connessi alla fase dell'emergenza, costituiscono anticipazione delle provvidenze di cui al presente regolamento, qualora le opere con essi realizzate siano funzionali al definitivo ripristino degli immobili danneggiati.

Art. 15 (Assistenza, vigilanza, controllo e poteri sostitutivi)

- 1. I Comuni vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori.
- 2. La Regione assiste i Comuni nell'applicazione delle norme contenute nella L.226/99, nella L.61/98 e nel presente Regolamento.
- 3. La Regione provvede, altresì, a monitorare periodicamente l'andamento della spesa, nonché a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2.
- 4. La Regione, con deliberazione di Giunta adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente Regolamento, definisce le modalità e le procedure per:
 - a) il controllo, anche con metodo a campione, della conformità dei progetti di cui al precedente art. 8 alle "Direttive Tecniche" di cui al precedente art. 2, comma 1;
 - b) il controllo, anche con metodo a campione, della conformità ai progetti succitati delle opere in corso o ultimate, realizzate con le provvidenze di cui al presente Regolamento;
 - c) la revoca dei benefici medesimi in caso di gravi difformità non sanabili.
- 5. In caso di inutile decorso dei termini che il presente Regolamento assegna ai Comuni, la Regione adotta i provvedimenti necessari, anche mediante nomina di commissari ad acta, per il compimento degli atti omessi.

Art. 16 (Imposte e tasse)

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, comma duodecies, della L. 226/99, per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti agli eventi calamitosi i Comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- 2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 bis della L. 226/99, le domande di contributo e le perizie inoltrate in base al presente Regolamento sono esenti dall'imposta di bollo.
- 3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. g), della L. 28 gennaio 1977 n° 10, per gli interventi da realizzare in attuazione del presente Regolamento non è dovuto il contributo di cui all'art. 3 della predetta L. 28 gennaio 1997 n° 10.

Art. 17 (Contributi connessi a precedenti eventi sismici)

- 1. Gli aventi diritto alle provvidenze di cui al presente Regolamento, qualora siano stati già inseriti in graduatorie approvate dai Comuni per l'accesso ai benefici previsti in conseguenza di eventi sismici precedenti, ma non siano stati ancora destinatari dei relativi contributi, possono accedere a quelli di cui alla L.226/99, previa espressa rinuncia a quelli spettanti ad altro titolo. La succitata rinuncia deve essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 1.
- 2. Qualora, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, siano stati concessi contributi previsti in conseguenza di precedenti eventi sismici, l'avente diritto alle provvidenze di cui al presente Regolamento presenta al Comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, una perizia giurata dal direttore dei lavori attestante quelli già eseguiti. Il Comune, previa istruttoria dell'anzidetta perizia, ridetermina il contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi, da eseguire per la riparazione dei danni causati o aggravati dall' evento calamitoso del 9 settembre 1998, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 3. In alternativa a quanto previsto nel precedente comma 2, l'interessato può completare l'intervento già avviato, mediante variante al progetto originario che tenga conto dei danni prodotti dal nuovo evento sismico, utilizzando il contributo già concesso. In tal caso, la variante è predisposta in conformità alla normativa ed alle procedure tecnico-amministrative emanate in relazione al precedente evento sismico.

Art. 18 (Modifiche ed integrazioni del Regolamento)

- 1. Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento che si dovessero rendere eventualmente necessarie per conseguire l'obbiettivo del ritorno delle popolazioni interessate alle normali condizioni di vita, sono deliberate dalla Regione, in coerenza con i principi e gli indirizzi fissati dalla L.226/99 e dalla L.61/98, con provvedimento di Giunta, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico di cui al precedente art. 16, comma 4.
- 2. Le modifiche e le integrazioni anzidette divengono efficaci a seguito della pubblicazione della deliberazione di cui al precedente comma 1 sul Bollettino Ufficiale.